

CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
**RESPONSABILITA' CIVILE IN
AMBITO SPORTIVO**



AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU

La responsabilità sportiva e responsabilità civile

La pratica sportiva può essere occasione per la realizzazione di eventi dannosi.

Gli sportivi ed i terzi (es. spettatori) corrono il rischio concreto di subire **LESIONI ALL'INTEGRITA' FISICA** dovute a

- fatto proprio (→ assicurazione)
- fatto di un terzo (→ risarcimento del danno all'autore dell'illecito o al responsabile civile).

L'ILLECITO SPORTIVO PUO' COMPORTARE :

- RESPONSABILITA' CIVILI
- RESPONSABILITA' PENALI
- RESPONSABILITA' DISCIPLINARI

COSTITUZIONE - Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

C'è un EFFETTIVO CONFLITTO tra le modalità di svolgimento di alcune pratiche sportive (es. pugilato ed altri sport “a violenza necessaria”) e le regole dell'ordinamento giuridico a tutela dell'integrità fisica.

MOTIVI PER CUI IL CONFLITTO VIENE TOLLERATO:

ALTO VALORE EDUCATIVO, SOCIALE, UMANO DELLO SPORT (interesse garantito dalla Costituzione).

IL SISTEMA GENERALE DI
RESPONSABILITA' CIVILE SUBISCE
DEVIAZIONI PER EFFETTO
DELL'ADATTAMENTO
ALL'ORDINAMENTO SPORTIVO

La responsabilità per fatto illecito è da escludersi
in ambito sportivo laddove l'EVENTO
PREGIUDIZIEVOLE sia CONSEGUENZA
di una attività CONFORME alle regole.

IL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA'
(CIVILE PENALE E DISCIPLINARE) IN
AMBITO SPORTIVO DOVRA' VALUTARE
IL CASO CONCRETO IN RELAZIONE
ALLE REGOLE SPORTIVE DELLA
DISCIPLINA PRATICATA.

Trova applicazione l'art. 1227 c.c. : “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

LA RESPONSABILITA' DELL'ATLETA

Vi sono 2 OPPOSTE ESIGENZE:

1. EVITARE DI SNATURARE LA PRATICA SPORTIVA CON L'ELIMINAZIONE DELLA CARICA AGONISTICA
2. PERSEGUIRE I COMPORTAMENTI SCORRETTI

PERCHE' GLI ORDINAMENTI GIURIDICI TOLLERANO IL “RISCHIO SPORTIVO”?

SCRIMINANTE SPORTIVA: la pratica sportiva è una causa di giustificazione – l'atleta assume il rischio di possibili lesioni all'integrità fisica. La scriminante cessa di operare quando vengono violate le “regole del gioco”.

Cassazione penale sez. V del 2.06.2000 n. 8910:

“Non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco o violandole entro i limiti dell’illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all’avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata”.

Teorie sulla scriminante sportiva

La SCRIMINANTE SPORTIVA si è giustificata in dottrina con le seguenti teorie:

1. CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

La tesi non è convincente perché si tratta di diritti **INDISPONIBILI** cui non è possibile rinunciare (diritto all'integrità fisica).

2. ESERCIZIO DI UN DIRITTO La tesi non è convincente sarebbe valida solo per l'attività esercitata nell'ambito istituzionale

3. SCRIMINANTE NON CODIFICATA DEL RISCHIO CONSENTITO

Cass. S.U. 13 novembre 1958 in Foro it., Rep. 1959, Responsabilità civile, n. 210: “l’esercizio di attività agonistiche comporta che debbano ricadere sui partecipanti gli eventuali danni sofferti in conseguenza dell’alea normale allo svolgimento delle attività medesime, ma non anche i danni non riconducibili entro i limiti del rischio normale dell’esercizio sportivo”. (CRITERI DI DILIGENZA E PRUDENZA)

Nella valutazione si dovrà considerare anche la tipologia di sport praticato:

1. Sport “a violenza necessaria” (es. boxe, lotta)
2. Sport “a violenza eventuale sulla persona” (es. calcio)
3. Sport “non violenti” (es. corsa)

ESEMPI PRATICI

1) 14 gennaio 1992: partita di hockey su ghiaccio di serie B, Courmayeur - Gardena Bolzano.

il capitano della squadra di casa Jimmy Boni reagisce colpendolo violentemente al torace con la mazza a due mani il difensore del Gardena, Miran Schrott. Al decesso dell'atleta colpito seguiva una condanna dell'autore dell'illecito per il reato di omicidio colposo (condotta interamente involontaria, ma imprudente) e ad una minima sanzione pecuniaria. il fallo del giocatore non fu riportato nel referto di gara. Sul momento lo scontro venne ritenuto lecito e non fu applicata alcuna penalità.

2) Partita serie CI Como-Modena, del 19 novembre 2001: il giocatore del Como Massimiliano Ferrigno colpì l'allora capitano della squadra ospite Francesco Bertolotti, cagionandogli gravissime lesioni (addirittura, gli fu sostituita una porzione della calotta cranica). Seguiva condanna a 10 mesi di reclusione in sede penale con l'obbligo di risarcire il grave danno provocato.

RESPONSABILITA' DELL'ATLETA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON AGONISTI

Regola del rischio sportivo: opera nei confronti di TUTTI coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva (es. l'arbitro).

Gli ORGANIZZATORI dell'evento per sottrarsi a responsabilità dovranno dimostrare di aver predisposto le NORMALI CAUTELE (ordinarie regole di prudenza e diligenza) per contenere il rischio, in maniera conforme ai regolamenti sportivi.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE DI COMPETIZIONI SPORTIVE

L'organizzatore può essere:

- PERSONA FISICA
- PERSONA GIURIDICA (es. Federazioni, CONI, altri soggetti autorizzati, associazioni, etc..).

TITOLO DI RESPONSABILITA':

Ex art. 2043 c.c. (neminem laedere- Trib. Milano 12.11.1992) oppure ex art. 2050 c.c. (responsabilità "oggettiva" per esercizio di attività pericolosa- Trib. Milano 21.09.1998).

L'organizzatore dovrà:

- a. Verificare l'idoneità psico-fisica di ciascun partecipante (predisponendo adeguato servizio medico di controllo).
- b. Osservare ordinarie regole di manutenzione degli impianti.

L'organizzatore sarà responsabile per l'operato di ausiliari e collaboratori (art. 2049 c.c.).

Responsabilità del gestore di impianti sportivi

Ex art. 2043 c.c. (neminem laedere)

Ex art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa)

Ex art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia): si tratta di una assunzione di responsabilità vincibile SOLO attraverso la prova del caso fortuito

Ex art. 2049 c.c. (responsabilità per fatto di ausiliari e dipendenti)

Responsabilità di allenatori e istruttori

Ex art. 2043 c.c.

Ex art. 2047 c.c. (danno cagionato dall'incapace:

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”).

Ex. art. 2048 c.c. (Responsabilità dei genitori, tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, co. 2: *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*).

Responsabilità delle società sportive

- Onere di controllo sui soggetti tesserati.
- Monitoraggio delle condizioni di salute degli atleti (art. 2087 c.c. “Tutela delle condizioni di lavoro”).
- Onere di controllare le condizioni degli impianti di gara (art. 2051 c.c. – resp. per danno da cosa in custodia).
- Responsabilità ex art. 2043 c.c. art. 2049 c.c. (resp. Dei padroni e committenti) art. 2050 c.c.

Responsabilità del medico sportivo

Normativa di riferimento:

- Legge 26 ottobre 1971 n. 1099 (*Tutela sanitaria delle attività sportive*) che prevede l'accertamento obbligatorio con visita medica per determinare l'*idoneità generica*, per chi non pratica attività agonistica, e l'*idoneità specifica*, per i praticanti l'attività agonistica.
- Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 (*Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica*) che attribuisce al medico sportivo l'accertamento dell'idoneità per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche, nonché gli obbligatori controlli preventivi e periodici;
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 (*Tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica*) che prevede l'obbligo di controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche, sia per gli alunni che partecipano ad attività organizzate dalle scuole che per coloro che prendono parte ad attività.
- Decreto Ministeriale 13 marzo 1995 (*Tutela sanitaria degli sportivi professionisti*) che prevede la figura del "medico sociale", responsabile sanitario delle società sportive professionistiche con il compito di compilare ed aggiornare periodicamente le schede sanitarie e le cartelle cliniche degli atleti, il quale rileva i mutamenti dello stato di salute prescrivendo se del caso - a fronte di controindicazioni - la sospensione dell'attività.

L'evento lesivo che dovesse occorrere all'atleta o al praticante l'attività non agonistica ritenuto erroneamente idoneo comporterà per il medico sportivo una responsabilità civile e penale.

ESEMPI DI RESPONSABILITA' DEL MEDICO SPORTIVO

IL CASO Vendemini:

L'ATLETA NAZIONALE DI BASKET

MORIVA IL 20.02.1977 durante una partita a
causa degli esiti letali di una cardiopatia.

I due medici sportivi che lo seguivano venivano
condannati per omicidio colposo.

IL CASO LEONARDO DAVID

Lo sciatore nazionale azzurro subiva due rovinose cadute a distanza di poco tempo e, a seguito della seconda caduta, entrava in coma ed in seguito moriva.

Venivano assolti sia il medico sia i dirigenti della nazionale azzurra poiché diedero prova di aver effettuato i necessari controlli sull'atleta a seguito della prima caduta.

IL CASO DEL CALCIATORE RENATO CURI

Il difensore del Perugia Renato Curi moriva nel corso di una partita a causa di una “pancardite di tipo reumatico”.

a) In primo grado si optò per l’assoluzione (per insufficienza di prove) del medico sportivo, poiché fu ritenuto sussistente un “ragionevole dubbio” sulla possibilità di una sicura diagnosi, emerso dopo l’autopsia.

b) In appello il medico sportivo venne ritenuto responsabile di omicidio colposo, per non aver diagnosticato una anomalia cardiaca, che avrebbe dovuto impedire al Curi di poter svolgere un’attività sportiva agonistica.

c) In Cassazione venne evidenziato il problema delle false o reticenti informazioni rese dagli atleti (timorosi di compromettere la loro carriera): la Suprema Corte decise per il concorso di cause tra medico ed atleta.

La responsabilità del medico deve essere valutata anche in funzione del comportamento della vittima, che può aver taciuto volontariamente su circostanze riguardanti la sua salute, impedendo la corretta diagnosi.

PARAMETRI DI PERTINENZA DELLA NORMATIVA FEDERALE DA RECEPIRE DA PARTE DEL
MIN. DELLA SALUTE E DELLA CONFERENZA STATOREGIONI

PARAMETRI DI PERTINENZA DELLA NORMATIVA FEDERALE DA RECEPIRE DA PARTE DEL MIN. DELLA
SALUTE E DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI

Specialità	ETÀ INIZIO ETERMINE	Età per Ecg da Sforzo, Aggiuntivo Alla Visita di Idoneità	Visita Di Riferimento
Semi Contact, Forme Musicali E Aerokickboxing	10 /Max 40	35	Visita Medica Esame Completo Delle Urine Elettrocardiogramma A Riposo e dopo Sforzo Spirografia
Light Contact Shoot Boxe Light/Savate Light	13/Max 40	35	Visita Medica Esame Completo Delle Urine Elettrocardiogramma A Riposo e Dopo Sforzo Spirografia
Full Contact, Low Kick e K1, Muay Thai E Shoot Boxe, Savate (d.a.)	16/Max 40	35	Visita Medica Esame Completo Delle Urine Elettrocardiogramma A Riposo e Dopo Sforzo Spirografia Esame Neurologico Esame Oculistico Con Videat Fundus Oculi Esame Otorinolaringoiatrico Con Audiometria E.E.G. Nel Corso Della Prima Visita Ed In Occasione Delle Visite Di Cui Per Accertamenti A Seguito Di Ko + visite specifiche per le atlete